

## ARTICOLO 26 Occupazioni ed innovazioni abusive - Indennizzi risarcitori

1. L'AdSP, in esecuzione dell'art. 54 Cod. Nav.: *“Qualora siano abusivamente occupate zone del demanio marittimo o vi siano eseguite innovazioni non autorizzate,” “ingiunge al contravventore di rimettere le cose in pristino entro il termine a tal fine stabilito e, in caso di mancata esecuzione dell'ordine, provvede di ufficio a spese dell'interessato.”*
2. Ai sensi dell'art. 8 del D.L. 400/93 convertito in L. 494/93 e dell'art. 1, comma 257 della L. 296/2006, gli indennizzi dovuti per le utilizzazioni senza titolo di beni demaniali marittimi, di zone del mare territoriale e delle pertinenze del demanio marittimo, ovvero per utilizzazioni difformi dal titolo concessorio, sono così determinati:
  - una somma pari al canone, maggiorato del 200% per le utilizzazioni senza titolo;
  - una somma pari al canone, maggiorato del 100% per i casi di utilizzo, da parte del concessionario, di area demaniale in modo difforme dal titolo concessorio, ovvero nel caso di innovazioni non autorizzate.
3. Tali disposizioni, ai sensi del comma 257 dell'art. 1 della L. 296/2006,: *“si interpretano nel senso che le utilizzazioni ivi contemplate fanno riferimento alla mera occupazione di beni demaniali marittimi e relative pertinenze. Qualora, invece, l'occupazione consista nella realizzazione sui beni demaniali marittimi di opere inamovibili in difetto assoluto di titolo abilitativo o in presenza di titolo abilitativi che per il suo contenuto è incompatibile con la destinazione e disciplina del bene demaniale, l'indennizzo dovuto è commisurato ai valori di mercato, ferma restando l'applicazione delle misure sanzionatorie vigenti, ivi compreso il ripristino dello stato dei luoghi”*.
4. L'Autorità provvederà a comunicare all'interessato, ai sensi della Legge n. 241/90, l'avvio del procedimento volto all'emissione dell'ingiunzione di sgombero di cui all'Articolo 54 Cod. Nav. (ed eventualmente del parallelo procedimento per dichiarare la decadenza dalla concessione), assegnando un termine congruo per la proposizione di eventuali controdeduzioni. Scaduto il termine, senza che siano state ricevute le predette deduzioni o nel caso in cui le stesse non fossero ritenute accoglibili, l'Autorità provvederà a notificare l'ingiunzione di sgombero, opportunamente motivata.

L'Autorità inoltre provvederà a richiedere gli indennizzi per abusiva occupazione, dovuti per legge, come indicati e quantificati nel comma 2 del presente articolo. Quanto precede non impedisce all'Autorità, ove l'innovazione sia stata realizzata da un concessionario su aree in concessione e l'interessato fornisca elementi dai quali sia possibile ricavare un giudizio di compatibilità con gli usi pubblici marittimi, di regolarizzare – previa istanza e relativa istruttoria – l'innovazione stessa, includendola nel titolo concessorio, con gli eventuali conseguenti adeguamenti della misura del canone e degli altri obblighi e ferma restando la determinazione degli indennizzi.
5. L'avvio del procedimento non è necessario qualora l'adozione dell'ingiunzione di sgombero è attività amministrativa nota all'interessato per cui lo stesso si sarebbe potuto attivare per rappresentare all'Autorità le proprie ragioni a sostegno dell'eventuale insussistenza dell'obbligo di sgomberare l'area nonché In ogni caso l'avviso di avvio del procedimento non

è dovuto quando l'ingiunzione costituisce non solo un provvedimento vincolato ma anche dovuto ed obbligato per l'Amministrazione.

6. L'occupazione dell'area demaniale marittima oltre la data di scadenza del titolo concessorio, in assenza di istanza di concessione ex art. 7 del Regolamento, è abusiva perché sine titolo e, quindi, il concessionario dovrà rispondere degli eventuali danni materiali che verranno riscontrati per effetto della mancata consegna dell'area concessa e corrispondere il relativo indennizzo risarcitorio previsto dal presente Articolo. Ciò dal giorno successivo alla data di scadenza del titolo concessorio e fino a quella di effettivo sgombero dell'area demaniale marittima con riconsegna in pristino stato della stessa all'AdSP.
7. Detto indennizzo è, altresì, dovuto dal giorno successivo alla data di scadenza del titolo concessorio fino al giorno antecedente il rilascio del titolo di concessione nel caso in cui la concessione medesima sia assentita, in ipotesi di ritardo imputabile al concessionario (istanza presentata tardivamente rispetto al termine indicato nell'art. 7 del Regolamento o quant'altro).